CAMERA DEI DEPUTATI N. 1507-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri

Presentato il 19 settembre 1987

NOTA: Testo approvato dalla XII Commissione (Affari sociali) nella seduta del 30 settembre 1987. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere all'Assemblea che il relatore Moroni sia autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 8, comma 1, le parole: « dell'articolo 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 7 ».

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

« ART. 11-*bis*. — 1. Le norme di cui al presente decreto, e comunque quelle che dispongono l'estinzione dei crediti, non si applicano ai crediti e ai debiti delle province, derivanti dalla gestione di istituti psichiatrici provinciali o di altri presidi ospedalieri provinciali comunque denominati.

2. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, verranno definiti i mezzi finanziari e le modalità di pagamento dei saldi risultanti dalla compensazione fra i crediti e i debiti afferenti la materia di cui al comma 1 ».

L'articolo 15 è soppresso.

	2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 97, 15 maggio 1987, n. 193 e 20 luglio 1987, n. 286.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	3. *Identico*.